

CODICE PENALE

vecchio	nuovo
art. 61	
-----	<p style="text-align: center;">n. 11- <i>quinqüies</i>)</p> <p>L'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza</p>
art. 609 ter	
<p style="text-align: center;">co. 1 n. 5</p> <p>nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore</p>	<p style="text-align: center;">co. 1 n. 5</p> <p>nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore</p>
-----	<p style="text-align: center;">co. 1 n.5-ter)</p> <p>nei confronti di donna in stato di gravidanza</p>
-----	<p style="text-align: center;">co.1 n.5- quater)</p> <p>Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza</p>
art. 609 decies	
<p style="text-align: center;">co. 1</p> <p>Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quinqüies, 601, 602, 609 bis, 609ter, 609quinqüies e 609octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'art. 609quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.</p>	<p style="text-align: center;">co. 1</p> <p>Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quinqüies, 601, 602, 609 bis, 609ter, 609quinqüies e 609octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'art. 609quater o per i delitti previsti dagli art. 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.</p> <p>Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell' adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.</p>
art. 612	
<p>Chiunque minaccia ad altrui un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51</p>	<p>Chiunque minaccia ad altrui un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 1.032</p>

art. 612 bis	
<p>co. 1 <i>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni</i></p> <p>co. 2 <i>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa</i></p> <p>co. 4 -----</p>	<p>co. 1 <i>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a <u>cinque anni</u></i></p> <p>co. 2 <u>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici</u></p> <p>co.4 <u>La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all' articolo 612, secondo comma</u></p>
DL 11/2009 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori)	
<p>art. 8 co. 2 Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni</p> <p>art. 11 co. 2</p> <p>Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.</p> <p>Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.</p>	<p>art. 8 co. 2 Il Questore <u>adotta i provvedimenti</u> in materia di armi e munizioni</p> <p>art. 11 co. 2</p> <p>Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui <u>agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies o 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,</u> hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.</p> <p>Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.</p>

CODICE PROCEDURA PENALE

vecchio

nuovo

art. 101

co. 1

La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.

co. 1

La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.

Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

art. 266

co. 1

co. 1

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale ⁽⁴⁾.

Art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare

co. 6

Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis. ⁽²⁾

co. 6

Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, **582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate**, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies **609-octies e 612, secondo comma** del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, **anche con le modalità di**

	controllo previste all'articolo 275-bis.
Art. 282 quater	
co. 1	<p>co. 1 (dopo il primo periodo)</p> <p><u>Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.</u></p>
Art. 299	
co.3	<p>co. 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis , 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa</p> <p>co. 3 (dopo il primo periodo)</p> <p>Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. <u>La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.</u> Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto</p>

<p>co. 4 bis</p> <p>Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.</p>	<p>della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.</p> <p>co. 4 bis</p> <p>Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. <u>La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2 bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.</u></p>
art. 350	
<p>co. 1</p> <p>Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384</p>	<p>co. 1</p> <p>Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, <u>e nei casi di cui all'articolo 384 bis</u></p>
art. 351	
<p>co. 1 ter</p> <p>Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, q609 quinquies, 609 octies, e 609 undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero</p>	<p>co. 1 ter</p> <p>Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli <u>572</u>, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, q609 quinquies, 609 octies, 609 undecies, <u>e 612 bis</u> del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero</p>
art. 380	
<p>co. 2</p>	<p>co. 2</p> <p><u>l -ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e</u></p>

	<u>conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612 bis del codice penale</u>
art. 384 bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)	
	<p>1. <u>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.</u></p> <p>2. <u>Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.</u></p>
art. 398	
co. 5 bis Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli art. 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis	co. 5 bis Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli art. <u>572</u> , 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis
art. 406	
co. 2 ter Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta	co. 2 ter Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli <u>572</u> , 589, secondo comma, e 590, terzo comma, e <u>612 bis</u> del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta
art. 408	
	<u>Co. 3 bis</u> <u>Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni</u>

	<u>caso notificato a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni</u>
art. 415 bis	
co. 1 Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, avviso della conclusione delle indagini preliminari	co. 1 Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, <u>nonché quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa</u> avviso della conclusione delle indagini preliminari
art. 449	
co. 5 Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva la trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.	co. 5 Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva la trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. <u>Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384 bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero</u>
art. 498	
co. 4 ter Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico	co. 4 ter Quando si procede per i reati di cui agli articoli <u>572</u> , 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico <u>co. 4 quater</u> <u>Quando si procede per i reati previsti dal comma 4 ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice</u>

	<p><u>assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.</u></p>
<p><u>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</u></p>	
Art. 132 bis	<p>Art. 132 bis co. 1 <u>lettera a bis)</u> <u>ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del codice penale</u></p>
<p><u>Dlgs 274/2000</u></p>	
Art. 4 co. 1	<p>Art. 4 co. 1 Il giudice di pace è competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, <u>ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.....</u></p>